

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1522/2002 DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2002**

**che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni
dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio ai funzionari in servizio nei paesi terzi.
- (2) Ai sensi dell'allegato X dello statuto, il Consiglio stabilisce semestralmente i coefficienti correttori e dovrà quindi stabilire i nuovi coefficienti correttori per il prossimo semestre.
- (3) I coefficienti correttori riguardanti il periodo con decorrenza dal 1° gennaio 2002, i cui pagamenti sono stati effettuati sulla base di un regolamento precedente, potrebbero comportare adeguamenti retroattivi (positivi o negativi) delle retribuzioni.
- (4) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento dovuto a tali coefficienti correttori.
- (5) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione dovuta a tali coefficienti correttori per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2002 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2002.
- (6) Tuttavia, per motivi di simmetria rispetto ai coefficienti correttori applicabili all'interno della Comunità alle retri-

buzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2002, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono stabiliti come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, il Consiglio fissa semestralmente i coefficienti correttori. Esso fissa di conseguenza i nuovi coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2002.

Le istituzioni procederanno ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e la data della decisione del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002, le istituzioni provvederanno ad apportare gli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta a detti coefficienti correttori.

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 1.